



COMUNE DI SPINEA

Provincia di Venezia

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

**Allegato C alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 09/04/2014
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14/05/2015**

INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI.....	4
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI.....	4
ART. 4 – DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.....	5
ART. 5 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	6
ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	6
TITOLO II.....	7
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI.....	7
ART. 7 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	7
ART. 8 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.....	7
ART. 9 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	8
ART. 10 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	10
TITOLO III.....	12
TARIFFE.....	12
ART. 11 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	12
ART. 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	12
ART. 13 – COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	13
ART. 14 – ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'.....	13
ART. 15 – SCUOLE STATALI.....	14
ART. 16 – TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA.....	14
ART. 17 – TRIBUTO PROVINCIALE.....	15
TITOLO IV.....	15
RIDUZIONI E ESENZIONI.....	15
ART. 18 – RIDUZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 19 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO.....	16
TITOLO V.....	17
ATTIVAZIONE, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO.....	17
ART. 20 – OBBLIGO DI ATTIVAZIONE E DICHIARAZIONE E LORO CONTENUTI.....	17
ART. 21 – POTERI DEL COMUNE.....	19
ART. 22 – SANZIONI E PENALITA'.....	20
ART. 23 – RISCOSSIONE.....	20
ART. 24 – INTERESSI.....	21
ART. 25 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	21
ART. 26 – IMPORTI MINIMI.....	21
ART. 27 – IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY.....	22
ART. 28 – CONTENZIOSO.....	22
ART. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	22
ART. 30 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	22

TITOLO VI	22
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	22
ART. 32 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	23
ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente titolo del Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC) nella componente relativa alla *tassa sui rifiuti (TARI)* prevista dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (in seguito anche DPR 158/99).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile **per superfici pari o superiori a 20 mq, per metrature minori prevale la destinazione funzionale complessiva** e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Art. 4 - Delibera di approvazione delle tariffe del tributo e costo del servizio gestione rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99 .
2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge, dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore, assicurandone l'integrale copertura dei relativi costi.
3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
7. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare

tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

10. In caso di accertamento, consuntivo, della mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà operato mediante conguaglio da inserirsi nel piano finanziario dell'esercizio successivo o nel primo avviso di pagamento utile.
11. I Servizi Sociali sono competenti per l'erogazione di contributi, totali e/o parziali, per il pagamento del tributo a soggetti a cui gli stessi riconoscono gravi condizioni di disagio economico

Art. 5 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Soggetto passivo del tributo è colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale,
3. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.
4. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "Richiesta di attivazione del servizio" di cui al successivo articolo 20. In mancanza della dichiarazione, il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, all'intestatario della "scheda familiare anagrafica" o in alternativa ad un componente del nucleo familiare, così come definito al comma successivo.
5. Il nucleo familiare, ai fini della tariffa, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.
7. Per i locali e le aree scoperte, o coperte da tettoia, operative, utilizzate temporaneamente, per periodi inferiori a 6 mesi, nello stesso anno solare, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile. Per i locali nonché per le aree scoperte, o coperte da tettoia, operative, condotte in locazione o in virtù di altro titolo obbligatorio, per periodi inferiori all'anno, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale o concessorio.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee, quali a puro titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella dichiarazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana, aree di transito;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili, ricovero macchinari e attrezzi;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e di lavaggio;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
- i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco); gli impianti sportivi di proprietà pubblica e condotti dallo stesso;
- gli edifici di proprietà del comune e utilizzati dagli uffici dello stesso.

2. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, piano di smaltimento rifiuto, ecc.), fermo restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione" delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella "dichiarazione" con la presentazione della documentazione su indicata.

3. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, sono "aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili" le attività industriali con capannoni di produzione di cui alla classe 20 "Attività industriali con capannoni di produzione", completamente automatizzate e che non richiedono di regola la presenza umana nel processo produttivo e relativi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati, previa fornitura al soggetto incaricato della gestione di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, con indicazione delle relative superfici.

4. Sono altresì esclusi in via temporanea i locali adibiti a civile abitazione, chiuse e prive di mobili e suppellettili, o privi di allacciamenti, ad esclusione degli allacciamenti alla rete elettrica e gas, finalizzati ad utilizzi tecnici (funzionamento antighiaccio caldaia, pompe immersione). Tale utilizzo limitato dei servizi a rete viene comprovato dai consumi rilevabili dalle fatture emesse

dai Gestori eroganti dei servizi e debbono essere prodotti a cura del contribuente su richiesta del Comune.

5. Sono altresì esclusi i locali di utenze non domestiche privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, idrico, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, con applicazione della tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche. Tale situazione decade al rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi e/o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, con conseguente applicazione della categoria corrispondente alla tipologia di attività insediatasi.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, ovvero, desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili.
4. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Sono considerate tali anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti-imbianchini-idraulici-muratori, ecc.); la commisurazione della tariffa viene applicata forfettariamente su una superficie di mq. 20.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. ~~L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.~~

6. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, **per superfici pari o superiori a 20 mq; per metrature minori prevale la destinazione funzionale complessiva.**
7. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
8. Non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti produttivi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (~~anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti~~) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali veri e propri.
9. Non sono soggette alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
10. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfetariamente, per la sola parte variabile, della misura del 50%.
11. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
12. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.
13. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
14. Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismi e le aree vendita.

15. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Le tariffe sono articolate in fasce di “utenza domestica” e “utenza non domestica”.
3. Le tariffe dei locali, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come meglio definito all'articolo precedente;
 - b) alla superficie dell'utenza;
4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base :
 - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco “classi di attività”), come da tabella allegata al presente regolamento: Allegato 1;
 - b) alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza;
 - c) ad eventuali aree scoperte attrezzate possedute o detenute dall'utenza.
5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel contratto di servizio. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano o assimilato, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per lo smaltimento del rifiuto urbano o assimilato prodotto.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti di cui al successivo articolo 20.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se

dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il nucleo degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all' A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari, ovvero non risultino locati.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le case tenute a disposizione e sfitte, aggiuntive rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente;
5. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, per la determinazione del nucleo familiare viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di un componente;
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro specifica destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'Allegato 1);
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento;
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti;
5. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barche, le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato 1, si applica la relativa classe;
6. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato 1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti;
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
8. La separazione fisica e/o spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata, **fatto salvo quanto specificato all'articolo 10, comma 6.**

Art. 15 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 16 - Tariffa del tributo giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento, annuale e a consuntivo, della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
7. In occasione delle sagre paesane viene computata ai fini del tributo tutta la superficie dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande, le cucine, le aree ristoro, le bancarelle di vendita e le giostre. In un'ottica di tutela e/o valorizzazione della peculiarità agro-alimentari tipiche del territorio sono escluse dal computo le sole aree di mostra del prodotto e di divulgazione al pubblico, sia interne che esterne agli stands, purchè non vi sia produzione di rifiuti.
8. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
10. Il soggetto passivo, titolare di un'autorizzazione di commercio ambulante con assegnazione di posteggio fisso, può effettuare il pagamento del tributo complessivamente dovuto per le occupazioni giornaliere in un anno solare con le modalità e le scadenze previste per il tributo annuale.
11. L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di €. 12,00.
12. Non sono soggette al tributo le occupazioni:
 - inferiori a 3 ore giornaliere;
 - per carico/scarico merci o per trasloco per il tempo strettamente necessario;
 - per pronto intervento;
 - effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a due giorni, purchè non comportino attività di vendita o somministrazione.

Art. 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e della aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E ESENZIONI

Art. 18 - Riduzioni delle utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della L. 147/2013 e s.m.i., in sede di determinazione delle tariffe, possono essere applicate delle riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni , ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Nel caso venga praticato costantemente il compostaggio domestico, il Comune in sede di determinazione delle tariffe, può stabilire una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio". **La riduzione è subordinata alla presentazione di dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e durevole**; il Comune può provvedere o delegare il controllo sull'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
 3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
 4. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche poste ad una distanza superiore a m. 600 dal più vicino punto di conferimento, misurato su strada carrozzabile dall'accesso dell'utenza al punto di raccolta.
 5. Le riduzioni tariffarie, se previste, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta stessa. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, ad esclusione di quella eventualmente prevista di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in quanto desumibile d'ufficio dalle risultanze anagrafiche.
 6. In caso di cumulo di riduzioni ed agevolazioni sulla parte variabile, considerate congiuntamente, la soglia non potrà superare una quota percentuale dell'80 dell'importo della parte variabile stessa.

Art. 19 – Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

1. Il tributo non è dovuto dalle utenze non domestiche, a consuntivo, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso, non può essere superiore all'80% del tributo.

4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati presentati dall'utente, entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, indicanti la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al recupero (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e del rifiuto verde, se prodotto, in superficie destinata a verde non operativa e quindi esente dall'applicazione del tributo) nell'anno precedente. L'utente/produttore dei rifiuti assimilati deve dimostrare l'avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. La riduzione è calcolata proporzionalmente, sulla parte variabile della tariffa, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici tassabili, i coefficienti di produzione rifiuti (Kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa.
6. La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione negli avvisi di pagamento emessi successivamente alla presentazione della richiesta.
7. La riduzione si applica solo alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero e non all'intera utenza.

TITOLO V – ATTIVAZIONE, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 20. Obbligo di dichiarazione e suoi contenuti

1. I soggetti passivi del tributo presentano la "Dichiarazione relativa alla TARI, componente della IUC", entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di presentare, entro i **30** (trenta) giorni successivi all'inizio del possesso o detenzione, la "Richiesta di attivazione del servizio" dei locali e delle aree soggette a tributo siti nel territorio del Comune. Tale richiesta di attivazione è redatta su modelli predisposti dal Comune o altro soggetto da lui incaricato e messi a disposizione dallo stesso. I modelli devono essere completati con tutti i dati richiesti. Tale richiesta è vincolante per l'utente in quanto il comune di Spinea ha attivato sul territorio il sistema dei cassonetti con la calotta per il rifiuto secco, i quali consentono di ridurre la quantità di rifiuto secco e aumentare la percentuale di differenziata. Tale sistema di apertura delle calotte prevede l'uso di una chiavetta elettronica che i cittadini devono dotarsi presso gli sportelli attivati al servizio di consegna.
3. La dichiarazione, di cui al punto 1 del presente articolo, redatta su modello messo a disposizione dal comune o altro soggetto da lui incaricato, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di posta elettronica certificata.

5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità e titolo dell'occupante, il codice fiscale e la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile desunta secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente Regolamento;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione;
 - e) superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi.
6. Di converso, gli utenti utilizzatori del servizio di raccolta dei rifiuti devono presentare una "Richiesta di disdetta del servizio", dandone comunicazione al Comune o altro soggetto da lui incaricato entro il termine di **30** (giorni) giorni dalla cessazione dell'occupazione e, in tal caso, retroagisce alla data dell'effettiva cessazione; altrimenti gli effetti della cessazione decorrono dal giorno in cui viene comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato.
7. Le richieste di attivazione del servizio e/o di disdetta devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, e tutti gli elementi utili ai fini della determinazione della tariffa, dell'ubicazione dei locali o delle aree scoperte e delle loro destinazioni d'uso.
8. Il soggetto incaricato dell'accertamento, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione.
9. Il soggetto incaricato dell'accertamento può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.
10. La dichiarazione di fallimento del contribuente determina la cessazione d'ufficio del tributo.
11. Il Comune, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione, previa comunicazione al contribuente.

12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
13. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA/TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 21. Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.
3. In particolare il funzionario responsabile può:
 - Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - Inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - Richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il funzionario responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della TARI, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

4. All'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove questi determinino l'applicazione del tributo a nuovi soggetti o la modifica del tributo applicato, viene inviato al contribuente specifico atto di accertamento a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r..
5. Il contribuente nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto di accertamento potrà produrre controdeduzioni che, ove riconosciute fondate, determinano l'annullamento o la rettifica dell'accertamento inviato. Il Responsabile del Tributo è l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere, anche nel merito, un riesame dell'atto in sede di autotutela ai sensi dell'art. 7, comma e lettera b) della legge n° 212/2000.

Art. 22. Sanzioni e penalità

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 del D. L n° 201/2011 , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, sono ridotte ad un terzo se, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente presta acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In caso di ritardato pagamento del tributo, saranno addebitati al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti il tributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006.

Art. 23. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, nonché tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In via eccezionale, in caso di sopraggiunte difficoltà operative, la Giunta Comunale è autorizzata a ridurre il numero della rate e/o a modificare le scadenze delle medesime.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

5. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento entro le date, di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a recarsi in Comune per il ritiro del citato avviso di pagamento.
6. Il pagamento degli avvisi in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:
 - avvisi emessi di pagamento per periodi superiori al trimestre per cause imputabili al Comune; la dilazione potrà essere in tal caso concessa per un numero di rate mensili non superiore a sei, senza applicazione di interessi;
 - avvisi dilazionati su richiesta del contribuente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in tal caso è facoltà del Funzionario responsabile del tributo, valutate le reali difficoltà in cui versa il contribuente, consentire la dilazione del debito scaduto in un numero di rate rapportate con il reddito del richiedente, applicando interessi in misura pari al tasso legale.
7. Il richiedente, all'atto della richiesta di rateizzazione, deve comprovare il pagamento di un acconto pari al 30% della somma dovuta.
8. Il mancato puntuale pagamento anche di una delle due rate comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

Art. 24. Interessi

1. Gli interessi di mora, rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25. Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 24, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Il Comune o il soggetto gestore, nel caso accerti somme spettanti a credito nei confronti del contribuente, effettua il conguaglio con l'imposta dovuta per gli anni successivi.

Art. 26 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, **(esclusa l'addizionale provinciale)**, con riferimento ad ogni periodo

d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.

Art. 27 - Il trattamento dei dati - privacy

1. Il Comune è autorizzato ad inviare al Gestore del servizio rifiuti o a soggetti terzi, le banche dati necessarie per tutte le fasi del processo elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.

Art. 28 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 30 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 32 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1)

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

categoria	Elenco attività indicate nel decreto	Ulteriore elencazione stabilita dal Comune
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, etc.
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dall'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria 11
11	Agenzie, studi professionali, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche e istituti di credito	
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici,

		arredamento, ottici,
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Compresi i gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	
26	Plurilicenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento.
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	